



Audizione, Senato della Repubblica, I Commissione, 23 maggio 2013

Memoria Confedir su atto n. 7/13, XVII Legislatura

“Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello stato sul territorio”

Lo schema di D.P.R. in esame – è noto - reca la riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio, in attuazione dell’articolo 10 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 135/2012.

Si osserva, *in primis*, da un punto di vista politico-sindacale, che esso si inseriva in una finalità di riorganizzazione *anche* delle Amministrazioni Provinciali - prevista dal decreto legge 5 novembre 2012 n. 188, mai convertito in legge, ma tuttavia ancora citato nelle premesse dello schema in esame – e che la emanazione dello stesso, dato l’attuale momento di possibili modifiche negli assetti istituzionali, avrebbe potuto avvantaggiarsi di un ulteriore momento di riflessione.

Sempre in via generale, lo schema di DPR introduce un assetto che non chiarisce i rapporti di dipendenza gerarchica e/o funzionale tra le amministrazioni statali coinvolte, avuto riguardo alla normativa vigente sulle funzioni decentrate e/o periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato (come gli uffici sul territorio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; etc). Quale esempio della mancata armonizzazione tra lo schema di DPR in esame e le norme esistenti si può citare la normativa prevista dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 e relativo decreto interministeriale 28 marzo 2011 sull’individuazione di ambiti e modelli organizzativi dei cd. poli integrati del welfare, laddove vengono previste diverse misure di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse per pervenire a riduzioni della spesa anche su servizi di logistica strumentale (che mal si conciliano con i servizi comuni previsti all’art. 7 dello schema di DPR in esame).

Inoltre, lo schema di DPR in esame non appare rispondere ad esigenze di semplificazione dell’azione della PA: esso sembra, piuttosto appesantire le procedure amministrative, in quanto introduce un ulteriore livello direttivo, nel coordinamento della pianificazione e dei servizi comuni, in funzione anche sussidiaria, che si frappone e si aggiunge a quelli già esistenti.



Premesso quanto sopra quali osservazioni generali di sistema, si sviluppano – ora - alcune osservazioni sul testo dei singoli articoli che, di seguito, si illustrano.

All'art. 1, comma 2 lett b), sarebbe utile che venisse dettagliato l'elenco gli uffici territoriali dello Stato, ai quali si applicano le disposizioni previste da detto DPR, limitandosi, viceversa, la previsione ad individuare gli uffici ai quali non si applicano le disposizioni del regolamento.

Si rileva, in ordine all'art. 2, che in esso si tratta delle funzioni attribuite al Prefetto in materia di rappresentanza unitaria dello Stato e di garanzia dei rapporti tra cittadino e Stato, che non vengono specificate le modalità operative concrete con le quali si intendono esercitare dette funzioni ed i compiti attribuiti dalla norma. In altri termini, si tratta di enunciazioni importanti non adeguatamente supportate da contenuti di dettaglio.

All'art. 4, desta forti perplessità l'istituzione di un Comitato esecutivo della Conferenza permanente, con funzioni ausiliari e consultive del Prefetto finalizzate a ripristinare il corretto svolgimento di un servizio di competenza statale anche al di fuori di segnalazioni da parte di utenti e consumatori e adottare misure idonee per superare criticità riscontrate, **anche di carattere sussidiario. Mancano gli elementi per individuare il preciso ambito di riferimento, nonché per individuare il "corretto" svolgimento del servizio e come riscontrare le criticità anche di carattere sussidiario.** Si tratta di una circostanza di particolare importanza, in quanto la definizione non può essere certamente lasciata alla valutazione discrezionale dei singoli soggetti, seppur particolarmente qualificati sul piano delle competenze istituzionali. Di fatto, la previsione normativa va ad estendere quanto già previsto dall'art. 7 del DPR 180/2006 con riferimento a *"...disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa di un ufficio periferico dello Stato, tali da poter arrecare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla collettività..."* A tal proposito non può non rilevarsi che un conto è l'intervento del Prefetto per impedire **un grave pregiudizio alla collettività** nell'erogazione di un servizio, altro è introdurre una vera e propria funzione di controllo e valutazione sul **corretto svolgimento ed erogazione di un servizio**. Detta attività sembra essere una duplicazione dell'attività di verifica di *performance* già contemplate e dettagliate dalla legge 15/2009 e dal D.Lgs. 150/2009 (cd riforma Brunetta).

In ordine all'art. 7, comma 1, si rileva che mancano, nella relazione illustrativa allo schema di decreto, elementi tecnici, o anche solo informativi, per dare atto della pianificazione delle attività dalle quali può derivare la riduzione del 20% della spesa sostenuta dallo Stato per l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, di cui all'art. 10 comma 2 lett.d) del D. 195/2012. In proposito, è vero che nella relazione illustrativa viene rappresentato che tale riduzione di spesa può essere verificata solo a consuntivo, ma si riterrebbe comunque utile fornire già – in via preventiva – alcuni elementi su tale aspetto.

Del resto, la realizzazione dell'obiettivo del risparmio si rende possibile solo attraverso l'approntamento di ulteriori misure: il DPR in esame non consegue con immediatezza lo scopo



assegnato dalla norma, perché rinvia ad ulteriori provvedimenti, quali un D.p.c.m. - previsto dal successivo comma 3- di definizione di un quadro di risorse finanziarie relative alle funzioni per le quali realizzare l'esercizio unitario e ulteriori fasi istruttorie – quali consultazioni tra Ministeri e Conferenza Provinciale Permanente. In conclusione, poi, prevede un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2014 e, quindi, a regime, solo dal 2015: ne consegue che sembra ancora più utile dare maggiori informazioni circa un obiettivo che richiede tempi non brevi di realizzazione.

A quest'ultimo proposito, non risulta chiarito se e come debba avvenire l'osmosi del personale proveniente da amministrazioni differenti: se vi fosse stata la previsione della estensione della medesima indennità di funzione in godimento dal personale operante presso le Prefetture a tutto il personale che opererà negli UTG, si sarebbe potuto ovviare a tale limite.

Per un trasparente funzionamento delle ipotizzate strutture, infine, si dovrebbe anche prevedere un criterio di rotazione nella Presidenza delle stesse, consentendo così che non solo il Ministero dell'Interno, ma tutte le amministrazioni coinvolte sul territorio abbiano un ruolo, a turno, di responsabilità, pur nel rispetto della funzione di rappresentanza dello Stato (in tal senso, dovrebbe emendersi il comma 2 dell'art.4).